



FNOMCeO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA'

Il Presidente

E, p.c.

AL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI MESSINA

e-mail rettorato@unime.it

ftomasel@unime.it

FNOMCEO 10/11/08

RGP.0011587 2008

CI. 15.01/13

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

- **Oggetto** – *medici in formazione specialistica: obbligatorietà di iscrizione all'albo*

In ordine alla nota del 29 ottobre 2008 di codesta Direzione, inviata al Rettore dell'Università degli Studi di Messina, ove si precisa che "non è previsto quale requisito indispensabile per l'ammissione alle scuole di specializzazione mediche l'iscrizione all'albo professionale", in quanto l'attività dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida dei tutori e quindi non è equiparabile a quella professionale e autonoma svolta dal medico del servizio sanitario nazionale, si rileva che al contrario questa Federazione ritiene che sia ineludibile, di fatto e di diritto, la previsione di tale requisito per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione.

Non si può infatti non sottolineare che l'art. 1, comma 300, della Legge 266/2005 – Legge finanziaria 2006 - ha modificato lo stato giuridico dei medici specializzandi, introducendo un vero e proprio "contratto di formazione specialistica" (G.U. n. 179 del 3 agosto 2007 – DPCM 6 luglio 2007), finalizzato all'acquisizione di capacità professionali mediante la frequenza programmata alle attività didattiche formali e allo svolgimento di attività assistenziali. Si sottolinea inoltre che il medico in formazione specialistica, come previsto dallo stesso contratto, fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, può peraltro, ai sensi dell'art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere

iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica (art. 5, comma 2). Al medico in formazione specialistica è assicurata anche la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria in coerenza con i titoli posseduti (art. 5, comma 3). **Tali disposizioni devono necessariamente essere poste in stretta correlazione con l'art. 8 del D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, che subordina l'esercizio della professione medica all'iscrizione al rispettivo albo.**

Pertanto si rileva che sembra indubbio, stante l'interpretazione letterale della norma di cui all'art. 348 c.p., che la mancata iscrizione all'albo dei medici con contratto di formazione specialistica possa configurare la fattispecie di esercizio abusivo della professione medica chirurgica perseguibile ai sensi della legge, essendo incontrovertibile che il medico ammesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia svolga attività assistenziale; infatti è la stessa giurisprudenza consolidata della Suprema Corte che entra nel merito della responsabilità penale del medico specializzando, stabilendo che l'atto eseguito dallo stesso anche sotto le direttive del docente **"comporti l'assunzione diretta di quella tutela dell'assistito propria di ogni professionista sanitario"** garantita dall'art. 32 della Costituzione (Cass. Pen. – Sez. IV, sentenze n. 32901/2004 e 2453/1999). Quanto sopra citato dimostra che l'attuale situazione legislativa sottopone il medico in formazione specialistica ad una posizione assolutamente non difendibile a fronte di un accadimento c.d. "avverso" nel corso della propria attività, che scaturisce nella violazione di norme penali e, quindi, nel concorso nella produzione di fattispecie di reato. Infatti ai sensi dell'art. 51, comma 3, del codice penale risponde del reato oltre chi ha impartito la direttiva (medico tutor) anche chi ha eseguito l'ordine "salvo dimostri che per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo". Giova inoltre sottolineare che il medico in formazione specialistica in caso di assenza del tutor, qualora si rifiuti di ottemperare ad una prestazione di "natura specialistica", si accollerà sia sul piano civile, penale e disciplinare le conseguenze dell'omissione dell'intervento.

A riprova di ciò il contratto di formazione specialistica prevede che l'azienda sanitaria, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge attività formativa, provvede alla copertura assicurativa dei rischi professionali per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture (art. 6, comma 4).

Pertanto questa Federazione, che ha tra i suoi compiti istituzionali quello di garantire la legittimità dell'esercizio professionale, rinnova la richiesta a codesto Ministero di porre in essere tutti gli interventi necessari perché nei relativi bandi di concorso per l'ammissione alle Scuole di specializzazione mediche sia inserito il requisito dell'obbligatorietà di iscrizione all'albo professionale dei medici in formazione specialistica.

Ad ogni modo la FNOMCeO porrà in essere tutte le iniziative anche giudiziarie a garanzia della legittimità dell'esercizio professionale del medico in formazione specialistica attraverso l'iscrizione all'albo con denuncia di ogni caso di abusivismo.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco

